



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI ATTI UE

Alla **Presidenza del Consiglio dei ministri**
Dipartimento per le politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia UE
ROMA

e, p.c., al **Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale**
ROMA

Oggetto: richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234 / 2012) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati. Cod. Consiglio 7373/22. Cod. interistituzionale 2022/0080(COD). Cod. Commissione COM (2022) 113 final.

In riscontro alla nota del 22 marzo u.s., n. 2801, si trasmettono la relazione e la tabella di corrispondenza all'uso compilate dalla competente Direzione Generale per la motorizzazione.

IL COORDINATORE
(Dr.ssa Chiara Palermo)



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati

- **Codice della proposta:** COM(2022) 113 final del 17/03/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0080(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Premessa: finalità e contesto

- Il regolamento (UE) 2016/1628, recante prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, limita il potere della Commissione di adottare atti delegati a un periodo di cinque anni; tale periodo è scaduto il 6 ottobre 2021. Vista l'esigenza di adeguare costantemente al progresso tecnico gli elementi degli atti relativi all'omologazione o di introdurre altre modifiche in linea con il potere conferito, il progetto di proposta modifica l'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628 per prevedere l'estensione del potere della Commissione di adottare atti delegati per un ulteriore periodo di cinque anni, con possibilità di tacito rinnovo.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il principio di attribuzione trattandosi di una proposta di modifica di regolamento con uno strumento legislativo di pari rango (regolamento modificativo di un regolamento);
- La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 26 e 114 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea (TFUE); in particolare:

- l'articolo 26 prevede che l'Unione adotti misure destinate al funzionamento del mercato interno;
- l'articolo 114 prevede che il Parlamento europeo ed il Consiglio deliberino secondo la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure atte alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26 del TFUE.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica negli ambiti di seguito indicati:
 - *modifiche alla legislazione vigente dell'Unione*: soltanto l'UE può affrontare efficacemente tali questioni;
 - *funzionamento del mercato unico*: l'azione dell'Unione europea è necessaria per evitare l'insorgere di ostacoli al mercato unico, in particolare nel settore dei motori per macchine mobili non stradali; inoltre va considerato il carattere transnazionale dell'inquinamento atmosferico

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto la presente proposta non modifica la sostanza del regolamento e non impone nuovi obblighi alle parti interessate ma mira a prorogare i poteri della Commissione per adeguare alcuni elementi al progresso tecnico e introdurre altre modifiche in linea con i poteri conferiti;
- Il progetto è di particolare urgenza perché il potere della Commissione ad adottare atti delegati per un periodo di cinque anni è scaduto il 6 ottobre 2021.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto non modificano la sostanza del regolamento europeo in vigore attualmente e non impone nuovi obblighi alle parti interessate

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- La tempistica di adozione prevista dovrebbe essere la più rapida possibile comunque entro il 2022;
- Non si ravvedono elementi di criticità;
- Non sono ancora emerse necessità di eventuali modifiche (di drafting e/o merito);
- La proposta di regolamento è stata presentata il 31 marzo u.s. al competente gruppo

di lavoro del Consiglio e la delegazione italiana ha espresso generale supporto.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
<ul style="list-style-type: none">• <u>Non è prevista alcuna nuova incidenza</u> sul bilancio per le istituzioni italiane.
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
<ul style="list-style-type: none">• <u>Non sono previsti effetti</u> particolari trattandosi di mera estensione del potere della Commissione di adottare atti delegati;• <u>Non sono previsti adeguamenti</u> resi necessari dall'iniziativa trattandosi di proposta di regolamento europeo modificativo di un regolamento europeo vigente.
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
<ul style="list-style-type: none">• <u>La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali</u> ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
<ul style="list-style-type: none">• Non sono previsti costi di adeguamento;• Non sono previsti effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
<ul style="list-style-type: none">• E' previsto un impatto positivo su cittadini e imprese perché la proposta permetterà il tempestivo adeguamento al progresso tecnico in tema di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per l'omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali;• Non sono previsti nuovi costi.

Altro

--



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 113 final del 17/03/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0080(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea Articolo 1	Norma nazionale vigente Articolo 55 del regolamento (UE) 2016/1628	Commento
		Il paragrafo 2 dell'articolo 55 del regolamento UE vigente verrà sostituito al fine di estendere il potere della Commissione di adottare atti delegati per un periodo di dieci anni a decorrere dal 6 ottobre 2016. La Commissione dovrà redigere una relazione sulla delega di potere entro il 6 gennaio 2026 e nove mesi prima della scadenza di ciascuno dei successivi periodi di cinque anni. La delega di potere sarà tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo